



La cassa integrazione

La cassa integrazione è uno dei più importanti “*ammortizzatori sociali*” italiani. Il finanziamento di tale istituto proviene da contribuzioni ordinarie e addizionali a carico delle imprese, da contribuzioni ordinarie dei lavoratori e da contributi dello Stato.

La cassa integrazione ordinaria

La cassa integrazione ordinaria (CIG) viene istituita nel caso ci sia una *sospensione o riduzione dell'attività produttiva* delle situazioni aziendali dovuta a *eventi temporanei* e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori.

L'obiettivo è quello di aiutare le aziende momentaneamente in difficoltà produttiva attraverso una *prestazione economica erogata dall'INPS* ai dipendenti, e di consentire ai lavoratori di riprendere la loro collaborazione professionale una volta superata la fase di difficoltà.

A chi spetta

Questa integrazione salariale *spetta* a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese industriali in generale e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, inquadrati contrattualmente con la qualifica di *operai, impiegati e quadri*; la cassa integrazione ordinaria *non spetta ai dirigenti, agli apprendisti e ai lavoratori a domicilio*.

Importo e durata

L'importo corrisposto è pari all'*80% della retribuzione totale*; la cassa integrazione ordinaria può durare al massimo *13 settimane, prorogabile al massimo fino a 12 mesi* (il termine viene elevato a *24 mesi* in determinate aree territoriali).

La cassa integrazione straordinaria

La cassa integrazione straordinaria (CIGS) è quel trattamento economico che interviene in situazioni di *durevoli eccedenze di personale di tipo strutturale, causate da crisi economiche o da ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali*; si tratta, quindi, di uno strumento di politica industriale finalizzato ad una graduale eliminazione del personale in esubero; questo istituto è diretto all'evitamento di ripercussioni traumatiche sul piano sociale provocate dai licenziamenti collettivi, attraverso *l'erogazione da parte dell'INPS* di una prestazione economica in favore dei lavoratori.

A chi spetta

La cassa integrazione straordinaria *si applica* alle imprese industriali, edili, appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione o di servizi di pulizia che occupano più di 15 dipendenti, alle imprese commerciali, di spedizione e di trasporto, alle agenzie di viaggio e turistiche che occupano più di 50

dipendenti, alle imprese commerciali con più di 200 dipendenti, alle imprese di vigilanza e ad altre situazioni produttive espressamente previste.

L'integrazione salariale straordinaria *spetta* ai lavoratori dipendenti di dette attività produttive, inquadrati contrattualmente con la qualifica di *operai, impiegati e quadri; non spetta ai dirigenti, agli apprendisti e ai lavoratori a domicilio.*

Importo e durata

L'importo corrisposto è pari all'**80% della retribuzione totale**; la cassa integrazione straordinaria può durare **12 mesi** nel caso di crisi aziendali e **24 mesi** nel caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale.

La cassa integrazione straordinaria viene anche corrisposta per coprire il **50%** dell'orario di lavoro perso dai dipendenti in seguito ai *contratti di solidarietà* stipulati a livello aziendale; in questo caso la cassa integrazione straordinaria viene corrisposta per un massimo di **24 mesi (prorogabili)** per un massimo di **36 mesi** per le zone del mezzogiorno e di **24 mesi** nelle altre aree).